

## TI\_GERICHTE 30.2002.14 vom 28. Juni 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-06-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2002.14](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2002.14)

FR: TI\_GERICHTE 30.2002.14 du 28 juin 2002

IT: TI\_GERICHTE 30.2002.14 del 28 giugno 2002

### Erwägungen

#### E. 14

marzo 2002 allegato al rapporto di polizia del 23 marzo 2002); che un secondo pedone, \_\_\_\_\_, sentito anch'egli in qualità di testimone, ha confermato le circostanze descritte da \_\_\_\_\_ (verbale dello stesso 14 marzo 2002, allegato al rapporto di polizia citato); che l'insorgente ritiene invero "d'essere vittima di un raggio", adombrando che i testi non fossero presenti al momento dell'incidente e siano stati "chiamati solo successivamente" (ricorso, punto 2); che l'interessata chiede altresì di verificare la sua ipotesi attraverso "l'estratto delle telefonate in entrata e uscita del cellulare" dell'altra conducente coinvolta nell'incidente; che nulla induce tuttavia a ritenere che i testi – ammoniti a dire la verità e resi attenti delle conseguenze penali previste dall'art. 307 CP in caso di falsa testimonianza – abbiano dichiarato il falso o che non fossero neppure presenti sul luogo dell'incidente; che siffatta argomentazione ricorsuale appare finanche poco seria, ove si consideri come la stessa insorgente, interrogata il 13 marzo 2002 dalla Polizia cantonale, ha sostenuto che il teste \_\_\_\_\_ "camminava su via della \_\_\_\_\_ proveniente da piazza fontana \_\_\_\_\_" (verbale del 13 marzo 2002, pag. 2 in alto, allegato al rapporto di polizia citato); che, dato quanto precede, questo giudice perviene al convincimento che la ricorrente abbia effettivamente commesso le infrazioni addebitate dalla Sezione della circolazione; che la multa inflitta è del resto proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti fissati dalla legge; che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr); per questi motivi, \_\_\_\_\_ visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 68 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr; pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.– sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di \_\_\_\_\_. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP). 4. Intimazione a: – \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, – \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Protezione giuridica, \_\_\_\_\_, – Sezione della circolazione, \_\_\_\_\_. Il giudice: \_\_\_\_\_ La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.